

Una serie di documenti di inizio Trecento importanti per la storia della Comunità di Fiemme

Seconda parte

La conferma dei privilegi alla Comunità di Fiemme da parte dei vescovi di Trento Bartolomeo Querini, Enrico di Metz e Nicolò di Brno

1. Il vescovo di Trento Bartolomeo Querini conferma da Trento il 1 aprile 1307 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale non pervenuto. Copia autentica del 24 giugno 1322 in AMCF, capsula G, 1. Documento inedito.
2. Il vescovo di Trento Enrico di Metz conferma da Trento il 19 marzo 1317 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale non pervenuto. Copia autentica in ASTn, APV, sez. lat., capsula 12, 10, posta in fondo alla copia di uno dei due *patti gebardini* redatta a Cavalese il 4 gennaio 1318; altre copie autentiche del 24 giugno 1322 in AMCF, capsula G, 1 e in AMCF, capsula D, 2. Documento inedito.
3. Il vescovo di Trento Nicolò da Brno conferma da Trento il 1 gennaio 1339 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale non deperdito (presente in AMCF, capsula A, 3 nell'inventario del 1773). Copia autentica contenuta nella conferma del vescovo di Trento Alberto di Ortenburg del 17 ottobre 1363 in AMCF, capsula A, 4. Documento edito in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002, pp. 363-368.

I primi due documenti sono contenuti in una pergamena, redatta a Trento il 24 giugno 1322, in cui, su autorizzazione del vescovo Enrico di Metz, i notai Giovanni del conte palatino di Alehat di Cavalese e Martino fu Bonomo a Ferro di Trento eseguono per la Comunità di Fiemme copia di alcuni atti conservati nell'archivio vescovile¹, e precisamente:

1. un atto redatto a Trento domenica 8 dicembre 1247 riguardante il diritto della Comunità di Fiemme a pascolare sulle paludi dell'Adige nel prato *Sangonaro* e nel territorio della comunità di *Masuco* presso Caldaro, contenuto anche nel Codex Wangianus maior, fol. 194v in copia del 1345²;
2. un atto redatto a Bolzano sabato 11 febbraio 1257, in presenza del vescovo Egnone, pure riportato nel Codex Wangianus maior, fol. 195v³, anch'esso riguardante il diritto della Comunità di Fiemme a pascolare sulle paludi dell'Adige nel prato *Sangonaro* e nel territorio della comunità di *Masuco* presso Caldaro;
3. la conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme da parte del vescovo Bartolomeo Querini

¹ Ciò è dimostrato dal fatto che il primo ed il secondo documento si trovano in copia del 1345 anche nel Codex Wangianus maior, come specificato a nota seguente, e che perciò allora si trovavano nell'archivio vescovile; così come senz'altro si trovava e tuttora si trova in copia nell'archivio vescovile il quarto documento.

² *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di Emanuele Curzel e Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 1134-1136, n° 16* (secondo la copia del 1345). Edito in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002, pp. 341-342.

³ Come a nota precedente, pp. 1136-1138, n° 17* (secondo la copia del 1345). Edito in Tullio Sartori Montecroce, pp. 342-343.

- ni (1304-07) redatta a Trento sabato 1° aprile 1307, documento e conferma finora sconosciuti;
4. la conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme da parte del vescovo Enrico III redatta a Trento sabato 19 marzo 1317.

Documento n° 10
(Copia del 1322 della) Conferma dei privilegi alla Comunità di Fiemme
da parte del vescovo di Trento Enrico di Metz
Trento, 19 marzo 1317⁴

Traduzione non letterale

[S. N.]⁵ Noi frate Enrico, per grazia di Dio e della sede apostolica vescovo di Trento, auguriamo salute perpetua nel Signore ai suoi dilette fedeli: la Comunità e gli uomini sia pubblici sia privati presenti e futuri della valle e della Pieve di Fiemme, Diocesi di Trento. È cosa degna che noi prestiamo un facile assenso ai giusti desideri dei richiedenti, quando essi siano conformi alla ragionevolezza, e dare un buon esito ai loro auspici.

Avendo dunque presenti i graditi ossequi che con purezza di intenzioni avete prestato a noi, ai nostri predecessori ed alla Chiesa di Trento e che, a Dio piacendo, presterete anche in futuro, in favorevole accoglienza delle vostre devote suppliche⁶ con la nostra autorità ordinaria confermiamo e rafforziamo col presente atto tutte le libertà, le immunità, le esenzioni e i privilegi a voi concessi dai nostri predecessori tramite legittimi documenti, salvo ogni diritto spettante alla nostra Chiesa⁷.

Tuttavia riserviamo a noi ed ai nostri successori, al nostro Vescovado ed alla Chiesa di Trento, il diritto che noi ed i nostri successori, sia direttamente sia tramite i nostri funzionari o *gastaldioni* o giudici possiamo, quando e quanto vogliamo, amministrare la giustizia nel civile e nel criminale nella valle e nella Pieve di Fiemme, nonostante alcuni patti o promesse contenuti nei documenti e privilegi presentati⁸. Ed affinché a tutto ciò sia data maggior forza abbiamo ordinato che il presente atto sia munito del nostro sigillo.

Fatto e dato in Trento nel nostro Castello del Buonconsiglio nel giorno di sabato 19 marzo dell'anno 1317 dalla nascita di nostro Signore, indizione quindicesima.

Alla presenza degli illustri signori: frate Corrado di Eusserstal dell'ordine dei Cistercensi, nostro vicario generale *in spiritualibus* ed *in temporalibus*; il signor Parmesano di Verona; Bongiovanni, canonico di Trento; Giovanni del [defunto] signor Giuliano [il Giovine] di Fiemme; tutti testimoni ed altre persone degne di fede appositamente chiamati per questo atto.

[sottoscrizione di Giovanni, notaio del conte palatino di Alehat, abitante a Cavalese]

[S. N.] [sottoscrizione del notaio Martino fu Bonomo, soprannominato *a Ferro*, di Trento]

4 Originale non pervenuto; sua copia autentica in ASTn, APV, sez. lat., capsula 12, 10, posta in fondo alla copia di uno dei due *patti gebardini* redatta a Cavalese il 4 gennaio 1318; altre copie autentiche del 24 giugno 1322 in AMCF, capsula G, 1 (da cui è tratta questa trascrizione) e in AMCF, capsula D, 2.

5 Il segno di tabellionato del notaio Giovanni, estensore del documento, è posto all'inizio.

6 Anche in questo caso ci fu evidentemente una richiesta scritta da parte della Comunità.

7 Questo paragrafo è praticamente la copia letterale della medesima parte nel documento di conferma del vescovo Bartolomeo Querini del 1307, senz'altro allora presente in copia a Trento.

8 I "patti o promesse contenuti nei documenti e privilegi presentati" sono il contenuto del primo dei *patti gebardini*, che ora il vescovo disconosce per quanto riguarda l'invio in valle del *gastaldione* due volte all'anno per l'amministrazione della giustizia.

Trascrizione

[S. N.] Frater Henricus, Dei et apostolice sedis gratia tridentinus episcopus, Comunitati et hominibus tam officialibus quam privatis presentibus et futuris vallis et Plebatus Flemarum, tridentine Diocesis, fidelibus suis dilectis salutem in Domino sempiternam.

Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et vota, que a rationis tramite non discordant, effectu gracioso complere.

Attendentes igitur grata devocionis obsequia et fidei puritatem, que predecessoribus nostris et Ecclesie tridentine ac nobis hactenus impendistis et dante Deo prestare poteritis in futurum, devotis vestris supplicacionibus inclinati omnes libertates, immunitates, exempciones et gracias vobis ab eisdem predecessoribus per instrumenta seu privilegia vel quevis legitima documenta concessas, indultas et factas auctoritate ordinaria, salvis omnibus eiusdem Ecclesie iuribus, confirmamus et presentis pagine patrocinio communimus.

Salvo tamen et reservatuo nobis et successoribus nostris atque Episcopatu et Ecclesie tridentine quod nos et successores iidem tam per nos quam per officiales seu castaldiones vel iudices nostros quandocunque et quocienscunque voluerimus, possimus in valle et Plebatu Flemarum ius reddere et tam in criminalibus quam civilibus iusticiam exercere, non obstantibus aliquibus pacacionibus seu promissionibus in predictis instrumentis seu privilegiis aut documentis adhibitis et contentis.

Ut autem premissis omnibus maioris firmitatis robur accedat, presentes fieri fecimus et sigilli nostri munimine roborati.

Actum et datum Tridenti in Bonoconsilio castro nostro, die sabbati decimonono marcii, nativitatibus dominice anno M CCC XVII, indictione XV. Presentibus discretis viris fratre Conrado de Huçerstal ordinis cisterciensis, nostro in spiritualibus et temporalibus vicario generali, domino Parmexano veronensi et Bonoiohanne tridentino canonico atque Iohanne quondam domini Iuliani de Flemmo, testibus et aliis fidedignis per nos adhibitibus ad premissa.

Ego Iohannes, notarius comitis palatini de Alehat, autentica horum suprascriptorum exemplorum et premissarum scripturarum et iurium autentica suprascripti tenoris una cum infrascripto socio seu collega meo ser Martino notario quondam Bonomi de Tridento, vidi et perlegi et, ut in eis inveni, ita cum die et consule et omnibus contentis in eis, de licencia et auctoritate venerabilis in Christo patris et domini, domini fratris Henrici, Dei et apostolice sedis gratia episcopi tridentini, mihi data et concessa, fideliter exemplavi, nichil addens vel minuens quod sensum mutet vel sententiam, nisi forte punctum, litteram, silabam vel virgulam magis vel minus aptam; bona fide sine fraude scripsi meumque signum apposui consuetum.

[S. T.] Ego Martinus quondam Bonomi, qui dicor a Ferro, de Tridento, imperiali auctoritate notarius publicus, productioni dictorum instrumentorum una cum dicto Iohanne notario de Cavalesio, facte per nominatos providos viros de diverssis locis sive villis dicte vallis Flemarum, interfui. Et nobis ambobus, Iohanni et Martino notariis, ultimis locis subscriptis, et a dicto venerabili patre domino Henrico, Dei gratia episcopo tridentino, licencia solemni data et mandato nobis facto, ut ipsa exemplare solemniter et publice deberemus de authenticis documentis, pro ut supra plene infrascriptorum [instrumentorum] ipsorum series est narata, ipsa priora instrumenta dicti tenoris una cum ipso collega meo dilligenter perlegi et excultavi, bona fide sine fraude; cum presenti exemplo et ipsi exemplo, legitime facto et ultime scripto per eundem Iohannem in mei concordia, omni dollo et falsitate remotis, tam legendo quam excultando, studiosam et sufficientem operam exhibui, ita quod ipsum opus et instrumentum presentis exempli per nos Iohannem et Martinum notarios totaliter est perfectum, sine aliquo vitio vel errore. Et quod exemplum cum autentico concordare inveni, ipsum exemplum, rogatus, meis signo et nomine ultimo roboravi.

Commento

Questo privilegio del vescovo Enrico di Metz del 1317 non ci è pervenuto in originale, che tuttavia doveva a suo tempo trovarsi nell'archivio della Comunità, visto che la sua copia più antica a noi pervenuta, che ora si trova in ASTn, APV, capsula 12, 10, venne redatta a Cavalese il 4 gennaio 1318 dal notaio Federico, su richiesta del vicario vescovile in Fiemme, Bertoldo figlio del defunto Giuliano il Giovine di Cavalese (assieme alla copia del secondo dei *patti gebardini*, quello riguardante l'esenzione fiscale, che pure doveva allora trovarsi nell'archivio della Comunità).

È quindi di per sé una stranezza che il 24 giugno 1322 a Trento i notai Giovanni del conte palatino di Alehat di Cavalese e Martino fu Bonomo detto *a Ferro* di Trento, facciano copia della conferma del vescovo Enrico del 1317 per l'archivio della Comunità (come se l'originale di Cavalese, copiato 4 anni prima dal notaio Federico, fosse andato perduto), oggi conservata sia in AMCF, capsula G, 1 (a) assieme agli altri tre documenti elencati all'inizio di questo scritto, sia in AMCF, capsula D, 2 (in questo caso assieme alla copia del secondo dei *patti gebardini*, quello sull'esenzione dai dazi, come se anch'esso non esistesse più a Cavalese benché copiato 4 anni prima dal notaio Federico; inoltre in questo caso senza la sottoscrizione del notaio Martino).

A complicare le cose c'è da dire che in AMCF, capsula G, 1 (b) vi è un'altra pergamena (assieme a quella per così dire ufficiale, sopra citata, però sottoscritta dal solo notaio Giovanni del conte palatino di Alehat di Cavalese); in essa vi sono le copie dei due documenti del 1247 e del 1257 come sopra, vi è all'ultimo posto la conferma del vescovo Enrico del 1317 come sopra, ma al terzo posto, invece della conferma del vescovo Bartolomeo Querini del 1307, vi è la copia del primo dei *patti gebardini*, quello sull'invio del *gastaldione* per l'amministrazione della giustizia, come se a Cavalese non fosse esistito.

A meno che le copie fatte a Trento per la Comunità volessero essere per la Comunità stessa garanzia di identità (copia autentica) che quanto presente a Trento corrispondesse lettera per lettera a quanto presente a Cavalese; e soprattutto che l'esenzione dai dazi fosse un privilegio ancora in piena validità.

Si parlerà diffusamente di questo "giro" di copie fra Trento e Cavalese quando si illustrerà nei prossimi mesi la copia del *patti gebardini* del 24 giugno 1322 (ora conservata in BCTn, *Fondo diplomatico*, 1763).

Per quanto riguarda l'espresso annullamento dal parte del vescovo Enrico di Metz del primo dei *patti gebardini*, che prevedeva l'invio in valle due volte all'anno del *gastaldione* in Fiemme ad amministrare la giustizia ed a incassare le *romanie*, non ci si deve meravigliare troppo per questa novità. Di fatto erano già trascorsi otto mesi da quando egli aveva già assegnato a pagamento per due anni (successivamente riconfermati) la Giurisdizione di Fiemme ai due fratelli Giovanni e Bertoldo figli del defunto Giuliano il Giovine di Cavalese⁹. In questo *modus operandi* il vescovo Enrico non aveva fatto altro che continuare il sistema adottato dai conti del Tirolo, che avevano tenuto sotto loro dominio la valle di Fiemme tra il 1268 ed il 1314, mantenendovi un capitano ed un giudice stabili¹⁰. Da allora e fino alla cessazione del Principato nel 1803 a Cavalese ci fu sempre un vicario vescovile (mentre non sempre ci fu un capitano, sostituito comunque molto di frequente da un luogotenente).

9 *Il "quaternus rogacionum" del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di Daniela Rando e Monica Motter, Bologna, Il Mulino, 1997, n° 18 pp. 89-90, in data Trento 21 luglio 1316.

10 Vedi a questo proposito i lavori di Christoph Haidacher, *Die älteren Tiroler Rechnungsbücher (IC. 278, IC. 279 und Belagerung von Weineck). Analyse und Edition*, Innsbruck 1998; Christoph Haidacher, *Die älteren Tiroler Rechnungsbücher (IC. 277, MC. 8). Analyse und Edition*, Innsbruck 1993, dove sono nominati parecchi capitani e vicari tirolesi in Fiemme durante l'occupazione della valle.